



COMUNE DI MONTESCUDAIO
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103 DEL 04.12.2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL' IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2026

Il giorno 4 (quattro) del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque, alle ore 17:15 si è riunita in modalità mista, la Giunta comunale (in presenza il Sindaco Caprai, il Vicesindaco Salvi e l'Assessore Galluzzi) con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPRAI LORIS	SINDACO	X	
SALVI ENRICO	VICE SINDACO	X	
GALLUZZI DANIELA	ASSESSORE	X	

Partecipa da remoto il segretario comunale, da remoto dott. Ferretti Gianluca

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs n. 14.3.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno;
- che in forza del citato articolo, i comuni capoluogo di provincia oltre alle unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per notte di soggiorno;
- che sulla base della medesima disposizione normativa il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Peraltro la preventiva individuazione degli interventi da finanziare con il gettito dell'Imposta non è richiesta dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sentenza n. 653/2012), ferma restando la necessità di destinazione del gettito alle finalità previste dalla legge;
- che la disciplina statale dell'imposta di soggiorno è stata successivamente integrata dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, e dall'art. 5-quinquies del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 215/2021 (interpretazione autentica del comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011);

Rilevato:

- che il Comune di Montescudaio , con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/06/2011 ha istituito, a decorrere dall'anno 2011, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il relativo regolamento recante la disciplina di detta imposta;
- che con deliberazione n. 13 in data 14.06.2011 sono state determinate la misura della citata imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente in premessa richiamata e nel Regolamento comunale come sopra approvato;
- che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n 05 del 30/03/2019, n. 4 del 16/03/2022, n. 38 del 28/12/2024 e n. 02 del 27/02/2025 sono state apportate modificazioni e integrazioni al citato regolamento;

RITENUTO di dover modificare per l'anno 2026 le tariffe relative all'imposta di soggiorno, come sotto riportate;

- Agriturismi con fino a 2 girasoli imposta di soggiorno per il Comune di Montescudaio pari ad euro 1,00 (uno) per il periodo intercorrente dal 1 maggio al 30 settembre (l'importo è ridotto del 50% dalla seconda settimana continuativa di soggiorno ed esenzione dalla terza settimana continuativa);
- Agriturismi con da 3 a 5 girasoli imposta di soggiorno per il Comune di Montescudaio pari ad euro 1,50 (unovirgolacinquanta) per il periodo intercorrente dal 1 maggio al 30 settembre (l'importo è ridotto del 50% dalla seconda settimana continuativa di soggiorno, ed esenzione dalla terza settimana continuativa);
- Locazioni turistiche € 1,00 per il periodo intercorrente dal 1 maggio al 30 settembre (l'importo è ridotto del 50% dalla seconda settimana continuativa di soggiorno, ed esenzione dalla terza settimana continuativa);
- Per tutte le altre strutture ricettive presenti nel territorio comunale, è stabilita in euro 2,00 (due) per persona a notte, da applicarsi nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre. L'importo è ridotto del 50% a partire dalla seconda settimana continuativa di soggiorno ed esenzione dalla terza settimana continuativa.
- Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli agricampeggi, gli ostelli della gioventù e tutte le fattispecie previste dall'art. 3 del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, la cui ultima modifica è intervenuta con deliberazione C.C. n. 02 del 27/02/2025;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 151, secondo cui gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'art. 172, co. 1, lett. c), secondo cui al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 in forza del quale gli Enti deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza;

VISTO il comma suddetto il quale stabilisce che:

- gli enti possono deliberare le Tariffe dei tributi entro i termini previsti da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- qualora deliberate, entro i suddetti termini, ma oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque efficacia da tale data, in caso contrario continuano ad applicarsi quelle dell'anno precedente;

VISTI gli allegati pareri espressi in conformità dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti legalmente resi;

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di determinare le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Montescudaio come di seguito indicata:
 - Agriturismi con fino a 2 girasoli imposta di soggiorno per il Comune di Montescudaio pari ad euro 1,00 (uno) per il periodo intercorrente dal 1 maggio al 30 settembre (l'importo è ridotto del 50% dalla seconda settimana continuativa di soggiorno ed esenzione dalla terza settimana continuativa);
 - Agriturismi con da 3 a 5 girasoli imposta di soggiorno per il Comune di Montescudaio pari ad euro 1,50 (unovirgolacinquanta) per il periodo intercorrente dal 1 maggio al 30 settembre (l'importo è ridotto del 50% dalla seconda settimana continuativa di soggiorno, ed esenzione dalla terza settimana continuativa);
 - Locazioni turistiche € 1,00 per il periodo intercorrente dal 1 maggio al 30 settembre (l'importo è ridotto del 50% dalla seconda settimana continuativa di soggiorno, ed esenzione dalla terza settimana continuativa);
 - Per tutte le altre strutture ricettive presenti nel territorio comunale, è stabilita in euro 2,00 (due) per persona a notte, da applicarsi nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre. L'importo è ridotto del 50% a partire dalla seconda settimana continuativa di soggiorno ed esenzione dalla terza settimana continuativa.
 - Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli agricampeggi, gli ostelli della gioventù e tutte le fattispecie previste dall'art. 3 del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, la cui ultima modifica è intervenuta con deliberazione C.C. n. 02 del 27/02/2025;
3. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di legge, il presente provvedimento tramite pubblicazione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028;
5. Di prendere atto che il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti la presente deliberazione;
6. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1^o comma dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

Successivamente, con separata e unanime votazione espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, stante l'urgenza di provvedere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo 2026-2028.

COMUNE DI MONTESCUDAIO
Provincia di Pisa



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa a :

Oggetto: Determinazione delle tariffe relative all' imposta di soggiorno – Anno 2026 -

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 bis del DEL D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.lgs n. 267/2000

Montescudaio,data della firma digitale

Agostini
Filippo
01.12.2025
08:49:05
GMT+01:00

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM/VA CONTABILE

Dott. Filippo Agostini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Montescudaio,data della firma digitale

Agostini
Filippo
01.12.2025
08:49:05
GMT+01:00

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM/VA CONTABILE

Dott. Filippo Agostini


ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Loris Caprai



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianluca Ferretti



Trasmissione ai Capigruppo Consiliari

Pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianluca Ferretti

